



**COMUNE DI ALME'**  
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER LA  
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  
SPECIALE DERIVANTE DAL RECUPERO  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI (ART.3 COMMA 57 L.  
21.12.96 N.662 E ART. 59 COMMA 2  
LETTERA P) D.LGS. 15.12.97 N.446)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 09.11.2004

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPECIALE  
DERIVANTE DAL RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (art. 3 comma  
57 L. 21.12.96 n. 662 e art. 59 comma 2 lettera p) D.Lgs. 15.12.97 n. 446)**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 3 comma 57 della L. 21.12.1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 2 lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, riguardanti rispettivamente la percentuale del gettito dell'Imposta Comunale sugli immobili che può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e l'istituto del compenso speciale derivante dal recupero dell'imposta comunale sugli immobili.

**ARTICOLO 2  
DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento per "Ente" si intende il Comune di Almè.
2. Per "Gettito I.C.I." si intende il gettito di competenza effettivamente incassato e determinato con il Rendiconto riferito al Bilancio di Previsione nel quale è stato inserito.
3. Per "Accertamenti I.C.I." si intende il maggior gettito effettivamente incassato sulla base dell'attività di liquidazione ed accertamento posta in essere dall'Ufficio Tributario e determinato con il Rendiconto riferito al Bilancio di Previsione nel quale è stato inserito, sia per quanto riguarda la competenza che i residui.

**ARTICOLO 3**

**PERCENTUALE DEL GETTITO I.C.I. DESTINATA AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi una somma pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del gettito I.C.I., così come definito all'art. 2 del presente Regolamento, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi, inteso come miglioramento ed acquisizione dei supporti tecnici ed informatici, formazione dei dipendenti e potenziamenti dell'organico dell'Ufficio stesso.

**ARTICOLO 4**

**INDIVIDUAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ACCERTAMENTI I.C.I. DESTINATE AI COMPENSI  
AL PERSONALE**

1. Una somma pari al 5% dei maggiori accertamenti riscossi nell'esercizio di riferimento derivanti dall'attività di cui al presente regolamento costituisce un fondo da ripartire ai dipendenti dell'ente che partecipano all'attività di accertamento, ed in particolare:
  - a) al personale addetto all'ufficio tributi: 70%;
  - b) al personale addetto all'ufficio notifiche: 10%;
  - c) al personale addetto all'ufficio tecnico che ha collaborato con il personale di cui alle precedenti lettere a) e b): 20%;
2. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono state effettivamente svolte dai dipendenti dell'ente, costituiscono economie.

**ARTICOLO 5**

**EROGAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Il Fondo relativo al compenso incentivante a favore dei dipendenti di cui all'art. 4 del presente regolamento verrà erogato nel mese di luglio dell'anno successivo a quello di inserimento nel Bilancio di Previsione, dopo l'approvazione del Rendiconto e solo sulle somme effettivamente incassate, sia per quanto concerne la competenza che i residui, o in corrispondenza della liquidazione del saldo del salario accessorio del C.C.D.I. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo).
2. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intende al lordo degli oneri riflessi, ivi compresi quelli a carico dell'ente.
3. La somma destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi di cui all'art. 3 del presente regolamento verrà utilizzata dopo l'approvazione del Rendiconto e solo sulle somme effettivamente incassate, sia per quanto concerne la competenza che i residui.
4. Il piano annuale di riparto viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

## **ARTICOLO 6**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

5. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.